TORNATA DEL 19 MAGGIO 1874

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = *Presentazione delle relazioni sui bilanci definitivi dei Ministeri di grazia e giustizia e degli esteri pel* 1874. = *Seguito della discussione generale dello schema di legge sui provvedimenti giudiziari, per l'inefficacia giuridica degli atti non registrati — Il deputato Mancini continua e pon fine al suo discorso contro il progetto — Discorso del deputato Baccelli in favore del disegno di legge — Chiusura della discussione generale, secondo la domanda dei deputati Lazzaro, Antona-Traversi, ed altri. — Invio alla stampa di varie proposte.*

La seduta è aperta all'una e 55 minuti.

(Il segretario Pissavini dà lettura dei processi verbali delle sedute di ieri, che vengono approvati.)

MASSARI, *segretario.* Leggo il sunto dell'unica petizione giunta alla Camera:

988. I Consigli comunali di Pianella, Tollo, Vasto, Castellamare Adriatico, Orsogna, San Valentino d'Abruzzo, Ateleta e le Giunte municipali di Lanciano, Sant'Elpidio a Mare, Monteleone di Fermo, Turrivalignani, Montefalcone, Candela, Pentima, Ripateatina e Casoli appoggiano coi loro voti la proposta strada ferrata Solmona-Tivoli-Roma.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. L'onorevole Angeloni ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

ANGELONI. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza le petizioni riunite sotto il numero 988, colle quali diverse Giunte municipali e Consigli comunali fanno istanza per la costruzione della ferrovia Roma-Solmona.

Prego ancora la Camera onde queste non solo, ma tutte le altre petizioni che potessero pervenire alla Camera relative a quest'argomento, siano, senz'altra domanda, rimandate alla Commissione incaricata di riferire sulla convenzione ferroviaria.

(Le due domande sono ammesse.)

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole De Donno a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DE DONNO, *relatore.* Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per l'approvazione del bilancio definitivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1874. (V. *Stampato n°* 101-E)

BOSELLI, *relatore.* Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per l'approvazione del bilancio definitivo della spesa per l'anno 1874 del Ministero degli affari esteri. (Vedi *Stampato n°* 101-D)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA INEFFICACIA GIURIDICA DEGLI ATTI NON REGISTRATI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei provvedimenti finanziari, cioè del progetto di legge intorno all'inefficacia giuridica degli atti non registrati.

La parola spetta all'onorevole Mancini per proseguire il suo discorso.

(*Vedasi il seguito del discorso in fine al volume.*)

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta all'onorevole Baccelli.

Prego gli onorevoli deputati di fare silenzio e di tornare al loro posto. (*Continuano le conversazioni*)

Se l'onorevole Baccelli non incomincia, sarà difficile che si ristabilisca sì presto il silenzio.

BACCELLI. Sorgo a parlare a favore di questo progetto di legge con grande trepidazione. L'antipatia che già esso ha suscitata; la reiezione che ne propone la Commissione; l'essere stato disapprovato da sette uffici; la dottrina e la parola immaginosa dell'onorevole Mantellini; l'eloquenza trascinante dell'illustre Mancini, di cui la copia degli argomenti opprime la mente dei suoi ascoltatori, anzichè esaurirsi; tutto ciò costituiva un cumulo di considerazioni che si imponeva come una mole schiacciante dinanzi all'animo mio e mi suggeriva esser mio meglio tacere. Pur nondimeno, tale e tanto è in me il convincimento della bontà, dell'utilità, della moralità, e permettetemi anche che dica dell'ortodossia giuridica di questo progetto di legge, che io, a costo anche di vedermi immolato, ho inteso mio dovere prendere la parola in sua difesa. Mi è sembrato trovarmi nella condizione di quel soldato che deve farsi uccidere, perchè è l'onore che lo vuole.

Se la Camera pertanto vorrà usarmi quella benevolenza con che suole sorreggere i giovani ed inesperti oratori, ascolterà i motivi del mio convincimento. Io li verrò esponendo man mano, e secondo la tela che mi sono proposto di svolgere. Sono gli stessi motivi che già vennero esposti in seno all'ufficio mio, che fu il solo che ebbe il torto (o il merito) di approvare questo progetto di legge senza veruna modificazione. E siccome in quell'ufficio sedevano uomini dottissimi e consumati negli affari, per conseguenza a me sembra che i motivi che fecero breccia nell'animo loro, possano in qualche maniera meritare l'attenzione della Camera; che anzi ho speranza (e se non avessi la speranza non potrei nemmeno parlare) che se la Camera vorrà ascoltare con pazienza i motivi del mio convincimento, questi potranno giungere a conquistare la convinzione di tutti, in guisa che quella che fu già opinione di un ufficio possa diventare la convinzione generale di quest'Assemblea. (*Movimento di attenzione*)

Anzitutto, qual è il motivo per cui ci venne proposta questa disposizione di legge? Il motivo si è che la legge del registro non è osservata; il motivo si è che molti i quali si valgono delle leggi per la parte che loro giova, le eludono in quella parte che è il corrispettivo dello Stato; il motivo si è che una legge votata dal Parlamento, e promulgata dalla Corona, rimane lettera morta nelle mani dell'amministrazione finanziaria.

L'onorevole Mancini nega ciò; dice insussistente questo motivo: ed io, fino a che egli fosse rimasto nella semplice questione del fatto, veramente sarei rimasto esitante fra le affermazioni del Ministero le quali sostengono che la legge del registro è inosservata, e fra le negazioni sue, perchè, privo di prove, di statistiche e di dati, io avrei avuto l'obbligo di rimanermene pendente fino ad una più chiara dilucidazione dei fatti. Ma quando egli dal fatto è sorto alla ragione del fatto, e mi ha detto che i contribuenti i quali non si prestano al pagamento di questa tassa lo fanno in virtù di un diritto che viene loro consentito dalla stessa legge, allora io ho inteso nella potente sua voce l'eco immenso di tutti i morosi che non si prestano al pagamento della tassa, ed ho acquistato la convinzione intima che essa è realmente del tutto frodata.

Il motivo adunque di questa legge sussiste; quale ne è lo scopo?

Lo scopo è che la legge sul registro e bollo votata da voi sia osservata; lo scopo è che questa disposizione che fa parte del nostro diritto interno sia mantenuta, mentre essa attualmente non lo è, con scandalo dei buoni e con danno del pubblico erario.

La proposta adunque del ministro considerata nel suo scopo, e considerata nel suo motivo non può non essere accettata dalla Camera. Chi fra noi vuole che le leggi rimangano lettera morta? Chi vuole vedere diminuito il prestigio della Camera, del Senato e della Corona? Ma se vuolsi che la tassa di registro sia mantenuta ed osservata, se si deve studiare un tale provvedimento che la faccia eseguire, e per trovare questo provvedimento, occorre ricercare qual è il motivo per cui non è eseguita. Conosciuto il morbo, facile è il rimedio.

L'onorevole relatore della Commissione dice: « non sono le ommissioni che nuocciono al registro, ma lo studio in chi deve registrare di nascondere sotto parvenze d'un contratto tassato meno un contratto di tassa maggiore. »

Consento coll'onorevole relatore generale della Commissione: purchè però non mi sostenga che questa sia l'unica e precipua cagione del male. Ove egli lo sostenesse, mi troverei costretto a contraddirlo e a dimostrare come questa cagione sia la meno nocevole. A persuadersene, basta il riflesso che se da una parte i contribuenti studiano di nascondere l'importanza di un contratto sotto parvenze più modeste, dall'altra parte sta l'occhio lin-

ceo del ricevitore il quale penetra al di sotto di ciò che appare, e che quasi per legittima difesa si trova costretto ad esagerare l'importanza dell'atto. Onde ne viene che dall'eccedere dell'uno e dall'eccedere dell'altro sorge quel giusto mezzo in cui sta la verità. Le ommissioni adunque non sono il motivo precipuo per cui la tassa rende poco. A mio credere, e la mia credenza è appoggiata al motivo addotto dall'onorevole Mancini, la cagione vera del poco reddito di questa tassa si deve a tre motivi, cioè, all'egoismo prevalente all'interesse generale; all'abitudine che si ha di non adempiere alle leggi di finanza; all'impunità di coloro che ommettono le dichiarazioni e le registrazioni.

V'ha anche, a dir vero, una quarta cagione la quale rincara le sopraddette, ed è l'elevatezza della tassa, ma la riforma della tariffa non è in disputa. Volete sapere come la discorrono i più? Ecco come ragionano: perchè dobbiamo fare adesso questa spesa del registro? La denunzia verrà in tempo poi quando sorgerà la lite; ma noi due siamo galantuomini; la lite non verrà: e quindi speriamo di non aver obbligo di fare la spesa; la faremo al bisogno.

Questo è il discorso che fanno i più onesti, anzi i meno disonesti: cioè quelli che, pur non denunziando o non registrando l'atto nel termine prefisso, hanno nell'animo prestabilito che quando sorga l'occasione, ottempereranno alla legge. Ma ve ne sono altri di più protervi e riottosi, i quali la ragionano in quest'altro modo: a che servono queste registrazioni? A dare una prova al contratto: ma il Codice non mi offre esso mille modi, coi quali posso raggiungere lo stesso scopo?

Un principio di prova scritta, una lettera, un telegramma, una taccherella sono tanti mezzi coi quali avrò di che per farmi aprire l'adito alle testimonianze, al deferire il giuramento, ed a tutte quelle altre prove suppletorie che completeranno l'azione mia in giudizio.

Questo è il discorso che si fa tuttogiorno, come la cosa la più naturale del mondo: e che si fa anche senza nessuno scrupolo di coscienza per lo stesso motivo addotto dall'onorevole Mancini, che cioè nella legge stessa pare sia posto in arbitrio del contribuente di pagare più tardi, se così gli aggrada.

Ora, da questi modi di parlare, la Camera può essere convinta quanto grande sia il danno che continuamente la tassa riceve dalle ommissioni delle denuncie, e delle registrazioni.

Ma, poichè esiste una legge che prescrive le registrazioni degli atti, e poichè gli atti si fanno e non si registrano, e poichè i contraenti sfuggono la registrazione, o credono di poter compiere il loro dovere mediante la tardiva denunzia, è necessario che un provvedimento intervenga, il quale costringa i contraenti a dovere immancabilmente, e per necessità denunziare e registrare l'atto nel tempo prefisso: e poichè le prove suppletorie sono appunto il mezzo per cui gli atti non registrati ottengono l'assistenza della legge, prudenza vuole che a questi mezzi suppletorii il contribuente non arrivi, se innanzitutto non ha ottemperato alla legge del registro. Ma tutto ciò non si ottiene che nel modo stabilito dal ministro. Dunque si dovrà convenire in questo: che la proposta di legge del Ministero, in quanto al suo motivo, è giustificata, in quanto allo scopo è legittima, ed in quanto alla sua virtù efficace ed opportuna.

L'onorevole relatore però dubita di questa efficacia: ma contro al suo dubbio sta questo gran fatto, che appena annunciata questa legge, si è gettato un salutare spavento in tutti i morosi, ed è sorta una fiera opposizione, quale certo non sarebbe paruta prevedibile.

E quale credete voi che sia il motivo vero di tanta ed aspra opposizione?

È perchè i morosi a questa tassa sentono che per mezzo di questo provvedimento lo strale della legge raggiungerà la loro malizia. (*Rumori a sinistra*)

Ma, sia che vuolsi dell'opposizione nata fuori di questo recinto, mi affretto a dichiarare che qui, dove le basse passioni non allignano, il progetto è stato combattuto per motivi nobilissimi; è stato combattuto a nome della scienza, della morale, della giustizia. Vediamo gli argomenti contrari. Incominciamo dalla scienza.

La scienza, permettetemi che lo dica con un linguaggio non del tutto proprio, la scienza è doppia; vi è la scienza vera e vi è la scienza falsa. E qual è il mezzo per distinguere la scienza vera dalla scienza falsa?

Per me è questo: la scienza vera è quella che parte dai fatti, raggiunge un principio generale, ma poi torna nuovamente ai fatti; la scienza falsa è quella che non tien conto dei fatti, non torna mai ai fatti, e si perde in teorie, nella pratica impossibile perchè non si piega ai bisogni della vita. Parlo, s'intende, della scienza che i nostri padri chiamavano fattiva o operativa, della quale l'istromento non è tanto la speculazione ma l'esperienza e della quale lo scopo è il bene pubblico e comune.

Ora, che cosa ci insegna la scienza vera?

La scienza vera ci insegna che quelli sono i buoni provvedimenti legislativi i quali raggiungono il bene comune, e lo raggiungono con sanzioni efficaci. Quindi, se questo provvedimento è indirizzato al

bene comune, e tale lo è perchè non mira a interessi di alcun privato, e lo raggiunge efficacemente, la scienza vera l'approva.

Mi si dirà: voi ve ne andate per considerazioni generiche, e sfuggite le obbiezioni speciali e determinate che sono state fatte. Io, per dire il vero, avrei temuto di riuscire noioso alla Camera, se avessi dovuto seguire uno per uno tutti gli argomenti speciali e determinati che si sono recati. Ma d'altra parte, essendo legale, se io avessi sfuggito del tutto gli argomenti speciali che furono addotti, avrei corso rischio di perderci la patente. È necessità adunque che me ne preoccupi. Ma se, così facendo, riescirò pedante e noioso, la Camera, anzichè attribuirlo a colpa mia, lo attribuisca a colpa degli oppositori, che mi chiamano sopra un terreno spiacevole ed ingrato.

L'egregio relatore generale della Commissione pose un argomento che fece un grandissimo effetto. Vi fu molta rettorica anche dalla parte sua. Il legislatore, egli disse, *non può fare che un fatto non sia fatto, uno scritto non sia scritto, e che non si legga lo scritto.* Ma, ripeto, in questo detto sentenzioso non vi è verità giuridica, vi è molta rettorica.

Fisicamente è vero; nessuno può fare che un fatto non sia fatto, che uno scritto non sia scritto; nemmeno un Dio potrebbe farlo; ma giuridicamente è falso, perchè giuridicamente può il legislatore fare in tale maniera che un atto non sia atto: ossia che giuridicamente non sussista: locchè vuol dire che l'atto rimane senza virtù, senza efficacia giuridica: che non è buono ad assalire in giudizio, come non ha validità a difendersi, non genera azione, non eccezione: e quindi nella vita giuridica è nullo.

Ora ciò si fa dai legislatori e tutti i giorni si fa: anzi noi vediamo che le leggi civili si compongono di un doppio ordine; talune leggi comandano che atti si facciano, e talune leggi, pur lasciando in balìa del suddito di fare o non fare, nulla di meno del fare determinano i modi, ed ai modi aggiungono le clausole irritanti, le quali fanno sì che il fatto, giuridicamente non sia. Quindi si manifesta perchè io non possa accettare la teoria dell'onorevole Maiorana-Calatabiano, che il legislatore cioè non abbia diritto di aggiungere forme sostanziali agli atti privati; nè possa accettare la teoria che gli atti non possano giuridicamente annullarsi per mancanza di forme sostanziali prescritte dal legislatore; come altresì non possa accettare in alcun modo la teoria dell'onorevole Mancini, che cioè le facoltà naturali dell'uomo non sono materia in cui possa agire il legislatore; mentre è appunto l'esercizio dei diritti naturali dell'uomo quello che costituisce l'infinita materia delle disposizioni legislative positive.

Ma si soggiunge: le nullità pronunziate dal Codice civile investono la prova e non l'atto; distruggono l'istrumento, ma non la convenzione; ma voi colla nuova legge sovvertite tutto, perchè andate a sradicare nella sua sostanza l'atto, in modo che più non sussiste.

Io, per dir vero, non nego la differenza che passa fra l'atto e la prova dell'atto, fra la sostanza e la forma esteriore della convenzione, ma dico e sostengo, senza alcun timore di errare, che, quando il legislatore ha imposto una forma ad un atto, la sostanza e la forma si confondono e si identificano di guisa, che, mancando la forma esteriore, l'atto giuridicamente non sussiste. Non ho, certo, bisogno di ricordare al dottissimo relatore della Commissione l'adagio forense: *forma dat esse rei.*

Un altro argomento si adduce in contrario; ed io lo ripeterò colle eleganti parole dell'onorevole relatore generale della Commissione. Egli dice:

« Hanno le forme una natura loro propria che esige e vuole una sanzione coerente a quella loro natura, e la tassa ha una sua natura che vuole una sanzione appropriata. »

In questo argomento del relatore stanno tutti gli argomenti che si sono diluiti e distemperati in altri discorsi. E prosegue:

« Le clausole irritanti sono sanzioni del Codice civile, come la multa e la confisca è la sanzione di una legge erariale. »

È l'armonia, è l'eleganza delle forme che invoca l'onorevole relatore generale della Commissione! e l'armonia delle forme è un poderoso argomento per tutti coloro che non sono insensibili allo spirito

Delle vergini muse e dell'amore.

Ma in materia di finanze parlar di eleganza di forme è strano!

Egli dice: aumentate, se volete, la multa; confiscate piuttosto che annullare. Ma vorrei sapere dall'onorevole relatore della Commissione, quale differenza troverebbe fra il fisco che stonando come un pessimo musico gli applicasse la nullità dell'atto, ed il fisco che con tutta l'armonia delle forme gli portasse via la sua sostanza patrimoniale. Io fra i due sistemi preferisco di fare il buon suddito ed ottemperare alla legge.

Ma a parte ciò, chi ha detto all'onorevole relatore che sanzioni di leggi finanziarie debbono essere la confisca o la multa, e che la sanzione delle leggi d'ordine civile deve essere sempre la nullità degli atti? Prescrivere al legislatore di adoperare

questa sanzione e non quell'altra, sarebbe lo stesso che prescrivere ad un medico che facesse sempre uso di quella data ricetta.

Che cosa sono le sanzioni? Le sanzioni non sono altro che mezzi, che stimoli, coi quali il legislatore spinge al bene o ritiene i sudditi dal mal fare. Ora, perchè voi vedete che per quel dato atto qui si applicano dieci anni di reclusione, là tre mesi di carcere, altrove una pena corporale, in altri luoghi una multa? Appunto perchè dalla prudenza del legislatore dipende l'adoperare meglio l'una che l'altra sanzione, secondo che egli vede che all'indole del suo popolo sia più opportuno e adatto quello stimolo anzichè quest'altro.

Si invoca la consuetudine. Ma se è vero che per l'uso le forme fiscali furono distinte dalle forme civili, non è però men vero che sempre quelle forme furono reputate buone, valide e legittime, che risposero ai bisogni di un popolo considerati in quel dato momento della sua esistenza politica. Forme simboliche rappresentanti la violenza e la forza, le trovate nei principii rudimentali del diritto; forme religiose e teocratiche le avrete nel secondo periodo. Trovate il *gius* civile, ossia forme municipali, prevalenti al diritto delle genti, quando la città non è ancora elevata a nazione o a Stato. Ma troverete forme fiscali e tributarie prevalse sempre nell'ultimo grado di formazione giuridica: cioè quando un popolo sia governato a nazione o a Stato.

Se pertanto le forme degli atti di un popolo furono sempre l'espressione del suo modo di sentire e di opinare in quel dato momento della sua esistenza, è evidente che vi può essere un momento dell'esistenza sua in cui il bisogno prevalente sia il bisogno finanziario; ed in questo caso, le sanzioni tutte si risentiranno di questo bisogno prevalente. « Forma contrattuale, forma fiscale: l'una nell'interesse del privato, l'altra nell'interesse del pubblico. Nell'interesse del privato, la nullità; nell'interesse del fisco la multa. » Così dice l'onorevole relatore.

MANTELLINI, *relatore generale*. Non dico così. Non ci sono forme fiscali.

BACCELLI. Sta bene. Che però la tassa del registro sia almeno nell'interesse del privato, voi me lo dovete consentire. E sia pur vero che oggi questa tassa è sproporzionata al servizio che ci rende lo Stato, però è vero che questa stessa tassa è nell'interesse degli atti privati, nell'interesse del contraente e del terzo. Quindi questa tassa la dovete riconoscere almeno di natura mista, nell'interesse cioè privato, e nell'interesse erariale, e per conseguenza dovete ammettere che essa potrà mutuare le forme tanto del diritto civile come del diritto fiscale.

È poi la finanza così straniera, così contraria all'utilità dei singoli individui che non si possa e non si debba concepire se non per modo di opposizione e di pugna?

Io ho sentito molte voci di sdegno elevarsi a questa parola di fisco e di fiscalità. E veramente è tal vocabolo che non è capace a suscitare simpatie. Esso ricorda i tempi dell'assolutismo romano; quando dopo aver vuotate le Casse dell'erario in bagascie, lenoni e parassiti si mandava il biglietto d'invito ai più ricchi cittadini ad uccidersi per tornarle ad empire ed a vuotare nuovamente. Esso vi richiama alla memoria, le decime e le angherie feudali; esso vi richiama tutto ciò che fu il sistema Capetico, Borbonico e il nepotismo dei papi: vi ricorda le enormi disuguaglianze fra le classi sociali, delle quali le più povere erano colpite e le più ricche erano esenti dalle contribuzioni.

Quindi sono nomi e vocaboli i quali non possono, adoperati che siano, non suscitare sfavore a danno di questa legge, e di qualunque altra.

Ma le finanze del nostro regno costituzionale non sono il fisco; il fisco è morto da un pezzo, è la finanza che vive: la finanza che rappresenta il sangue ed il nutrimento di questa società di cui tutti facciamo parte ed alla quale noi tutti siamo obbligati di contribuire, questa società che è la nostra cara patria, per la quale, come molti ebbero dato il loro sangue, così a tutti incombe l'obbligo di concorrere alla sua consolidazione colle tasse. (*Susurro a sinistra* — Bene! Bravo! *a destra*)

Via adunque per me questo prepostero dualismo; forma dell'interesse del fisco, forma dell'interesse privato. Uno solo è l'interesse rispettabile, quello che si concilia con la legge, una sola è la forma, quella che fa sì che la legge sia rispettata.

Non nego che forse sarebbe meglio non ricorrere a certe severità; ma quando il bisogno vi è, è necessario ricorrervi.

Io vi ho già detto poc'anzi, e credo che voi non me lo negherete, che una delle ragioni precipue per la quale le leggi di finanze non sono ottemperate è questa: che l'egoismo è prevalente sul sentimento del pubblico interesse.

Ebbene, sapete qual è il mezzo col quale si fa che il pubblico interesse sia inteso? Ve lo dice il Romagnosi: « Al buon temperamento della società affetta dalla mala volontà dei sudditi si rimedia unificando il particolare interesse col generale. » È il sistema di Jenner tradotto in politica: un piccolo taglietto. Innestate nel bene particolare il bene generale, ed allora vedrete che il bene generale non sarà mai più obbliato. Allora il sentimento del pub-

blico interesse si risveglierà, allora entrerà nell'abitudine pubblica e le tasse si incomincieranno a pagare.

Quale è il modo col quale si fa questa piccola operazione finanziaria? Ve lo dice, permettetemi che vi citi un autore che credo sia insospetto, il Suarez in un bellissimo trattato *De Legibus*; egli dice: *Experientia constat quod ad evitandas fraudes et alia incommoda hoc est necessarium et ideo sicut data est reipublicae potestas praecipiendi ita et irritandi.*

Ecco dunque quale è il modo suggeritoci dalla esperienza e col quale si opera questo innesto: mediante l'annullamento degli atti. Se l'interesse comune non è sentito, occorre inocularlo sull'interesse privato, e l'inoculamento dell'interesse pubblico sul privato si ottiene in un modo solo, mediante la facoltà irritativa, e la facoltà irritativa è l'annullamento degli atti.

Ma nel suo discorso l'onorevole Camerini, discorso molto pratico e molto sodo, quantunque modesto in apparenza, diceva così: « Io sarei con voi se, riformando il Codice civile, lo piegaste alle prescrizioni della legge sul registro; ma che voi veniate ad aggiungere una forma sostanziale ad un atto che il Codice civile dichiara valido ed efficace, senza di esso, questo non posso ammetterlo, perchè è un volere di straforo lacerare il Codice civile. »

Sono queste le sue parole?

CAMERINI. Sì.

BACCELLI. Ebbene; faccio osservare all'onorevole Camerini, ed alla sua chiara intelligenza che non fanno bisogno di molte parole; che il *gius* civile, mentre può essere considerato un tutto a sè, come una somma di regolamenti, di massime concernenti l'interesse privato; nulladimeno, raffrontato al diritto pubblico positivo, esso non è che una minima parte; quindi esso non è autonomo, nè indipendente, ma è dipendente e sottostante; e quindi riceve per conseguenza tutti gli urti, e tutti i contrappesi, e risente gli effetti di tutti gli altri fenomeni sociali che possono richiamare, al di sopra dei fenomeni privati, l'attenzione e le provvidenze del legislatore.

Ora l'onorevole Camerini non vorrà certo condannare tutta la vita politica di un popolo....

CAMERINI. No.

BACCELLI.... tutta la sua vita pubblica per rispetto al Codice civile. Ma bensì dovrà ammettermi che il Codice civile è obbligato esso a piegarsi ed inflettersi a tutti i bisogni della vita pubblica e politica.

Rincara però l'argomento il dotto relatore della Commissione generale e dice, che con siffatta legge non tanto si modifica per indiretto una qualche disposizione del Codice civile, ma si sovverte tutto il sistema probatorio; argomento messo innanzi anche dall'illustre Mancini.

Ma mi permettano gli egregi e dottissimi colleghi che io faccia loro osservare che altro è perturbare, altro è coordinare. Col progetto del ministro non si fa che le prove dirette diventino indirette, e che le prove suppletive diventino le dirette. Rimangono dirette le dirette e suppletive le suppletive; quindi, a stretto rigor di termine, nessun perturbamento esiste nel progetto di legge ministeriale; vi è un coordinamento.

In esso si dice che voi non potrete fare uso di prove dirette, nè potrete ricorrere a prove suppletive se innanzitutto non sarete passati per l'uffizio del ricevitore del registro; l'uffizio del ricevitore del registro è l'anticamera dei giudici, di quelli che debbono applicare le disposizioni del Codice civile.

Nè meglio giustificata mi sembra la paura di coloro che dal provvedimento del ministro veggono isterilita tutta la vita civile.

Diceva prima d'ogni altro l'onorevole Camerini, e poi fu ripetuto dall'illustre Mancini: i piccoli affari fanno gli affari grossi; se voi togliete dai piccoli affari il segreto, non si fanno più neanco gli affari grossi, quindi tutta la vita commerciale, tutto ciò che forma la ricchezza pubblica rimarrà arrestato e morto.

Qui gli egregi oratori preopinanti parmi che abbiano dimenticato il soggetto della nostra discussione. Il soggetto che abbiamo per le mani qual è? Stiamo noi fabbricando ora la legge del registro, o cerchiamo piuttosto una sanzione della legge medesima?

Se si parlasse della legge del registro, io comprenderei allora l'obbiezione loro: imponendo quest'obbligo, potrebbero dirci, voi violate il segreto, mettete un onere insopportabile; ma dal momento che questa legislazione già esiste, poichè questa legge è stata già votata, pubblicata, ed è in vigore già, la loro obbiezione non ha più ragione di essere. Mi sembrerebbe che anzichè combattere il presente progetto di legge, sarebbero più logici, quando presentassero al banco della Presidenza un progetto di legge col quale venisse annullata e abrogata la legge di registro e bollo.

Questi sono gli argomenti addotti a nome della scienza e che la scienza, nella quale se io non sono gran sacerdote, nemmeno mi sento di essere profano o straniero, non accetta, o se li accetta, li accetta con gran benefizio di inventario. Ma quelli

che la scienza rigetta, come decisamente erronei, sono gli argomenti addotti in nome della morale.

E qui innanzitutto mi si para l'illustre Mancini: egli ha accampato una teoria nuova, dimostrando che colui che manca al pagamento della tassa non è un frodatore. Il quale opinare è stato conforme a quello del relatore generale della legge.

Io, a dir vero, siffatte teorie le ho lette, ma nei libri che appartengono a taluni teologi della famosa e soppressa compagnia, teorie che io contrappongo alle teorie di quel Proudhon di cui ha parlato poc'anzi l'onorevole Mancini. (*Susurro a sinistra* — Bene! *a destra*)

Ma negli autori di senso retto e di soda dottrina ho trovato diversi principii; ho trovato stabilito che la società ha un vero diritto positivo ad esigere le tasse (Bene! Bravo! *a destra*), e che chi manca ai tributi manca alla sua fede, come qualunque contraente che manchi alla fede dei patti stipulati. (Benissimo! *a destra*)

Se poi si parla tassativamente di questa legge, e si vuol dire che le disposizioni della legge della tassa di registro e bollo sono così concepite che lasciano in balìa del contribuente di non pagare o pagare tardi mediante una multa; allora in questo caso mi permetterò di mostrare all'egregio deputato Mancini come egli abbia preso un solo articolo della legge, stendendo un velo su tutte quelle disposizioni che sono la maggior parte di essa e che stanno contro di lui. L'articolo che domina la legge di registro è il 73; ed in esso non troverete una sola formula che non sia precettiva. Permettete che ve lo legga:

« Art. 73. La presentazione di questi atti (parla dei notai) al registro *deve* eseguirsi entro venti giorni dalla data di ciascun atto dai cancellieri giudiziari per le sentenze non definitive, per i decreti e provvedimenti, e per tutti indistintamente gli atti e processi verbali della causa che emanano dalle Corti, tribunali, preture. E qualunque atto giudiziario, ecc., *dovrà* essere registrato in un dato tempo.

« La presentazione di questi atti all'ufficio di registro, ed il pagamento della relativa tassa *devono* eseguirsi entro il termine di venti giorni dalla data di ciascun atto. » (*Interruzione a bassa voce dell'onorevole Mantellini*)

Permetta. Innanzitutto io voglio stabilire se sia un frodatore della tassa di registro colui che non ottempera a quanto è prescritto. (*Rumori a sinistra*) E siccome l'onorevole Mancini ha detto che la legge pone nell'elezione del contribuente il pagar subito, o pagare più tardi mediante la multa, per decidere siffatta questione bisogna innanzitutto vedere, se il legislatore veramente abbia imperato prescrivendo la registrazione, o non piuttosto l'abbia lasciata in balìa del contribuente. (Benissimo! *presso l'oratore*)

Ora, dal testo che ho letto risulta evidente che il legislatore ha prescritta la registrazione come obbligo indeclinabile; ha stabilita persino la data, quando ha detto che voi dovete entro venti giorni registrare. Quindi la sovratassa che viene poi è pena, è multa, non è un' elezione che si dia. (Benissimo! *a destra*)

Permettetemi anche a questo proposito che io vi porti il testo del Suarez, giacchè l'onorevole Ferracciù, che mi spiace di non vedere...

PRESIDENTE. È presente.

BACCELLI... conveniva con me sulla grande dottrina dell'autore che cito.

Domanda questo grande scrittore, se il suddito commetterà nessuna frode, nessun dolo, se peccherà, quando la legge sia così concepita che lasci in balìa del suddito medesimo ottemperare subito al precetto, od ottemperarvi tardi pagando la multa. Ed egli risolve la questione dicendo che, quando vi fosse anche un dubbio nella materia di tasse, la legge si deve intendere come precettiva, e niente affatto posta in balìa del contribuente.

Sarò pedante, ma la questione parmi meriti di essere dilucidata. (Parli! parli! *a destra*)

Ma, per Dio! Si vuole di più per stabilire l'obbligazione precettiva del contribuente a pagare le tasse? Non sono compite a questo modo...? Io, a dir vero, dubiterei perfino della dottrina di un avvocato che ne andasse dinanzi a un tribunale a sostenere questa tesi che, quando alla conservazione dei patti stabiliti in un contratto si fosse dalle parti aggiunta una pena; questa pena si debba intendere, non come maggiore garantia dell'atto, ma come una *ozione* lasciata in balìa del contraente per esimersi dalla obbligazione contrattuale. (Bene! Bravo! *a destra*)

Quindi per me io ritengo, e credo che con me sia la coscienza pubblica, che colui che manca al dovere di pagare alla repubblica il tributo che essa gli ha imposto, sia un malvagio cittadino. (*Segni di approvazione a destra*) Dice Orazio:

Vir bonus est quis?
Qui decreta patrum, qui leges, juraque servat.

Ma quel che anzitutto mi ha maravigliato in giureconsulti ed in uomini di tanto valore è l'avere giudicato come pena la nullità degli atti. Tutti i discorsi sulla morale, cioè l'asserire che, applicandosi la pena della nullità, si colpisce l'innocente e si dà mano al cittadino di mala fede, e che è una

pena esagerata e sproporzionata alla colpa, sono basati sopra un grande errore di diritto. Il supposto di tali argomenti non regge sotto al criterio scientifico, mentre la scienza ripudia di chiamare *pena* la clausola irritante. È pena in un senso lato in quanto che tutto ciò che reca un qualche nocumento, tutto ciò che reca un qualche danno può appellarsi con vocabolo improprio *pena;* ma la scienza si rifiuta a chiamarla con questo termine nel senso del diritto penale.

Permettetemi di citarvi l'autore innanzi addotto. (*Bisbiglio a sinistra*) Sarò pedante, ma sentitemi. Ma mi permettano prima un po' di riposo.

PRESIDENTE. Riposi pure, onorevole Baccelli. (*Breve pausa*)

BACCELLI. Diceva che la scienza ripudia dal chiamare in senso di diritto penale la clausola di nullità e adduceva a ciò l'autorità dell'autore già citato da me; ve ne leggo ora le parole:

« Lex irritans actum indirecte tantum, et per consequentiam ob omissionem formae servandae in aliquo contractu non est penalis. Ergo nullitas non est poena, ergo lex non est punitiva sed directiva, cum tali modo, et cum tali efficacia ut constituat illam formam tamquam substantialem actui, etiamsi inde consequatur alteri incommodum ex nullitate actus. »

Falso è adunque che la clausola irritante sia pena nel senso penale.

Ma, si dice: con questo modo venite a portare il danno a quello dei contraenti che è il più onesto, e sollevate la mala fede al grado di diritto positivo.

Ebbene, siffatta difficoltà non è da uomini politici. Tutti quelli che sono versati nel diritto pubblico, sanno che grandissima è la distinzione fra ciò che la legge vuole in modo diretto, e ciò che ne avviene per accidenti non contemplati dal legislatore. Il legislatore in simili casi non vuole che la mala fede dell'uno o dell'altro contraente sia elevata a diritto; quello che direttamente vuole il legislatore si è la forma dell'atto.

A questo scopo fa la comminatoria. Se per questa comminatoria indirettamente avviene che un uomo di mala fede si giovi, non per ciò il legislatore deve ristarsi da quel provvedimento che è indirizzato al bene pubblico.

Volete degli esempi gravi?

Ricordate il matrimonio. In che consiste il matrimonio? Consiste in un contratto consensuale. Dal momento che l'uomo e la donna si sono promessi di volere dividere fra loro le cose sacre e le profane, il diritto divino e l'umano, il matrimonio è fatto. Ciò non ostante il legislatore ha stabilito che il matrimonio sia nullo se non è fatto innanzi all'ufficiale di stato civile. Ma se il matrimonio è nella volontà dei contraenti, come può il legislatore venire a stabilire una condizione all'infuori della medesima? Quali conseguenze ne sorgono?

Una giovinetta timida e vereconda si lascia sedurre dall'idea d'andare a marito, e ci va: si lascia dirigere la coscienza da quei famosi direttori i quali non vogliono riconoscere le leggi dello Stato ed oblia andare innanzi al sindaco: ed ecco in un bel giorno l'uomo che l'ha indotta al matrimonio la pianta e la lascia a piangere, come Teft, il bel fiore perduto!

Questa donna potrà chiedere il braccio dell'autorità civile, perchè l'uomo che l'ha abbandonata sia richiamato all'adempimento del contratto? No, la legge civile non l'assiste, la legge civile assiste il seduttore infame che l'ebbe così vilmente tradita. Eppure questa disposizione è scritta in tutti i Codici moderni delle nazioni più colte e civili, e niuno si è mai spinto a chiamarla disposizione contraria al diritto naturale, ed ai principii della moralità.

Questo nel giure della famiglia. Prendiamo il diritto commerciale: nel diritto commerciale vi è l'obbligo che quando si formano delle società si debba denunziare l'atto e registrarlo nella cancelleria del tribunale commerciale; se voi non registrate l'atto, cosa fa la legge? Dà ad uno dei contraenti il diritto d'insorgere: e *armato dell'azione* di rescissione rompe il contratto di società formato tra di loro: eccovi un altro caso in cui, a dire dell'onorevole Mancini, si *solleva* a diritto la mala fede del contribuente.

Una voce. Non è il caso.

BACCELLI. È lo stesso, il principio. Ma dato anche che la sanzione della nullità dell'atto fosse una pena, permettetemi che io vi dica che è la pena la più civile e la più mite di quella che si potesse mai escogitare (*Risa ironiche a sinistra*); e ve lo provo.

L'onorevole relatore della Commissione avrebbe voluto che per questa mancanza di registrazione si fosse aggravata la multa; andate fino alla confisca se volete, egli diceva, ma non alla nullità dell'atto.

Volete sapere qual è la conseguenza della teoria delle pene pecuniarie e delle confische? La teoria delle multe e delle confische vi porta la barbarie. Permettetemi che vi legga ciò che accadeva sotto l'imperio delle multe... (*Rumori a sinistra*)

Voci a sinistra. Basta! basta!

Voci a destra. No, continui!

BACCELLI. Non basta; ascoltate.

PRESIDENTE. Non interrompano nè da una parte, nè dall'altra.

BACCELLI. In Francia si andò avanti per molto

tempo colla teoria delle pene e delle multe fino al doppio e al triplo. Sentano quali ne furono le conseguenze:

« Le contravvenzioni erano punite da forti ammende ed i delinquenti siccome si trovavano quasi tutti nella impossibilità di pagare così grosse multe, tutti gli abitanti della parrocchia furono chiamati solidali. Si volle ricorrere dopo ciò a pene stravaganti, applicando quelle stesse che s'infliggono per i più grandi delitti. Le statistiche del 1484 constarono che nello spazio di 15 anni più di 500 contribuenti furono condannati alla pena di morte nei dipartimenti soli della Maine e dell'Anjou. La pena della morte, negli ultimi secoli fu rimpiazzata dalla prigione, dalle verghe e dalla galera.

« Sotto Luigi XIV si arrestava in media per ciascun anno 2000 uomini, 1800 donne, 6500 fanciulli; e sotto Luigi XVI si contavano condannati ai bagni 1800 forzati. Ed è evidente che quando voi avete aumentato le multe come pene pecuniarie, voi mettete il contribuente nell'impossibilità di pagare, ed allora che cosa resterà a fare dinanzi a questa impossibilità? »

Dalle pene pecuniarie si è obbligati a ricorrere alle pene corporali afflittive; e quivi a percorrere tutta la graduatoria del sistema penale per materie erariali; m entre la pena che commina oggi la legislazione che cosa fa? Essa in fin dei conti è meramente preventiva, ed in fatto rimette i contraenti nel pristino stato, e considerando l'atto come se non fosse fatto; ecco la conseguenza della legge. La pena adunque della nullità dell'atto è molto più civile, più mite del sistema delle multe, e delle confische.

LENZI. È la tortura.

PRESIDENTE. Non interrompa.

BACCELLI. Ma io per dirvi la verità, proseguendo più a lungo in questa questione un pochettino mi ci vergogno. Pochi giorni or sono udiva il mio amico Corbetta pronunciare talune parole che mi stanno ancora scolpite profondamente nell'animo.

Egli disse: « Signori, venendo all'altra grave questione, nessuno vorrà negare che rinasce capitale per le sorti d'Italia la questione finanziaria, » e proseguiva: « Qualunque siano le vostre idee, i vostri convincimenti marciamo, camminiamo, combattiamo il nemico più certo, più vicino, più terribile che ha l'Italia, *lo spareggio.* »

Queste parole mi hanno commosso, nè le dimenticherò giammai.

Vi è dunque un nemico che minaccia davvicino il paese nostro, un nemico tremendo, e che quale idra rinasce ad ogni ora: lo spareggio; ebbene, se si tratta di un nemico della patria, io accetto qualunque legge, e tanto più l'accetto in quanto che... mi si permette un po' di libertà di parola?

Voci. Parli! parli!

BACCELLI. Voglio che me la dia innanzitutto l'onorevole relatore generale della Commissione.

MASSARI. Gliela dà la Camera.

BACCELLI... in quanto che tutte le ragioni che si sono addotte contro il principio informatore di questo progetto di legge, sono tutte state escogitate, sapete da chi? Dal padre Lainez, dal cavilloso generale della compagnia di Gesù. (*Rumori a sinistra*)

Cosicchè questa Camera, anzichè rappresentare un'Assemblea di uomini politici che cercano quello che si convenga al bene della patria per consolidare la loro giovine nazione, si è ad un tratto convertita in un Concilio di tanti teologi disputanti. (Benissimo! *a destra*) Vi voglio rammentare il fatto storico.

Nel Concilio di Trento, quando si trattava precisamente la questione matrimoniale, si diceva che bisognava trovare un mezzo per cui si dovessero far cessare i matrimoni clandestini.

MUSSI *ed altri a sinistra.* Alla questione!

PRESIDENTE. Non interrompano. Continui l'oratore.

BACCELLI. Questa era la questione apparente, ma c'era una questione latente, ed era la maggiore, la questione di politica ecclesiastica.

Si trattava di affermare ognora più la supremazia della Chiesa sullo Stato. Ebbene, per impedire i matrimoni clandestini e raggiungere uno scopo sì alto, si pensò ad una forma e si volle che la presenza del parroco fosse dichiarata necessaria come forma sostanziale alla celebrazione del matrimonio. Sorse, fra i teologi disputanti, il Lainez, adducendo tutti gli stessi motivi che io ho inteso in questi giorni sul progetto di legge.

Domandava il cavilloso generale come la morale, come la scienza poteva permettere che si dichiarasse nullo un atto che null'altro richiedeva alla sostanza sua che il consenso dei contraenti, e che antecedeva perfino la formazione della società civile; e nulladimeno risposero quei padri, che sapevano il conto loro e sapevano dove andavano, che il legislatore poteva imporre questa forma: *ad contrahendum sic et non aliter*, e lasciarono il padre Lainez colle sue teorie sulla buona morale e sul buon diritto.

MANTELLINI, *relatore.* Ma non era una tassa.

BACCELLI. È la stessa ragione della tassa.

Ma, onorevole Mantellini, ella ha fatto dire ai Romani, ai padri nostri, quale sarebbe stata la loro

opinione su questo progetto di legge: permetta a me, romano, che invochi il diritto di saperla meglio (*Oh! oh!*); ebbene, almeno di saperla come lui.

Io dunque gli dirò che i Romani avrebbero accettato puramente e semplicemente questa proposta; e vuole saperne il perchè? Il perchè lo ha detto pur ora l'onorevole Mancini: essi professavano un panteismo politico, dinanzi al quale l'individuo scompariva e la salute della repubblica dominava su tutto e su tutti. Ma i Romani avrebbero accettato questa legge anche per questo: perchè ciò che li ha fatti grandi è stato il loro buon senso pratico, il loro senso positivo delle cose, specialmente negli affari pubblici. Ed abbiamo forse noi dimenticato questo tatto politico dei padri nostri? Siamo divenuti oggi così sottilizzatori e disputatori da dimenticare quello che è la realtà delle cose? Ma se l'abbiamo dimenticato tutti, permettete che io almeno vi legga le parole di un uomo che non l'ebbe mai dimenticato, e che, sebbene nato sulla Dora, più di tutti ha ritratto nel suo genio, e nelle forme persino del suo volto, le forme romane, il conte di Cavour.

Signori, questa questione è stata trattata, e fu risolta nel Parlamento subalpino. Vi leggerò quello di che si trattava.

Si trattava di approvare una disposizione di legge che era così concepita: « I contratti di assicurazione marittima ed i contratti vitalizi nel presente capo contemplati saranno nulli e di niun effetto, se non sarà levata per essi una polizza regolare presso l'amministrazione alla quale saranno dai regolamenti affidate le riscossioni della tassa.» (*Mormorio*)

Il principio era lo stesso.

Voci. No! no!

BACCELLI. Se voi contrastate che non sia lo stesso principio, allora io vi leggerò le obbiezioni che si facevano che erano le medesime:

« Tutti gli oratori, diceva il conte di Cavour, che hanno combattuto la presente disposizione in questione hanno detto che essa era contraria a tutti i principii di diritto, ed io m'aspettava che alcuni di essi attesi i grandi motivi di questo loro emendamento, perchè in verità io non capisco cosa vi sia di così contrario ai diritti di legislazione se si vuole imporre una condizione *sine qua non* alla istituzione...

« Io non vedo nulla d'immorale in questo progetto di legge. »

Vedete dunque che gli oppositori presentavano due eccezioni: principii di diritto e di morale.

« Non basta il dire: questo non è conforme a quanto si fa. »

È l'argomento dell'onorevole Mancini.

« Potrei io rivolgere l'argomento di cui si serviva il senatore Ricci che diceva che, se quanto si faceva è riconosciuto produrre inconvenienti, ebbene che si muti il sistema *del fare*. Una disposizione che ha nulla in contrario ai principii di morale, che ha nulla di cattivo non deve essere giudicato che nella sua applicazione, e nell'effetto che essa produce.

« Quando ho citato l'esempio dell'Inghilterra... »

L'onorevole Mancini ha negato che in Inghilterra vi siano disposizioni che annullano gli atti non registrati, ma io ho letto qui il lungo discorso fatto su questa materia dal conte di Cavour e sono rimasto convinto che moltissimi sono gli atti che vengono considerati nulli perchè non registrati; ed il conte di Cavour di legislazione inglese se ne intendeva più di quanti noi siamo... (*Rumori ed interruzioni a sinistra*)

PRESIDENTE. Non interrompano.

BACCELLI. Il conte Cavour proseguiva:

« In Inghilterra la legge fiscale colpisce di nullità le cambiali che non sono bollate.

« Ha forse questa misura prodotto dei cattivi effetti in Inghilterra? Ha forse impedito l'impiego delle lettere di cambio? Ha essa impedito lo sviluppo delle istituzioni di credito? No certamente.

« Dunque questa disposizione che si vuol trovare così contraria ai grandi principii di diritto non ha in pratica nessuna specie di inconvenienti, e non vedo che nessuno (e sono molti in Inghilterra che si occupano della riforma delle leggi antiche) abbia mai pensato di provocare la riforma di queste disposizioni della legge comune inglese. Quindi io porto fiducia che questa disposizione non avrà la sorte che toccò a quella disposizione a cui accennava l'onorevole senatore Ricci. »

E non basta. In un altro luogo di questa discussione, nella quale il Cavour prese la parola tredici volte, egli, con spirito profetico, diceva che si sarebbe augurato che questa sanzione venisse applicata in più larga materia...

Una voce. Ma non l'ha fatto!

BACCELLI... Questo diceva l'uomo il più pratico, il più positivo che abbia avuto l'Italia. E che sia stato il più pratico ed il più positivo, ve lo dimostra il fatto, che se noi siamo qui a disputare, in massima parte lo dobbiamo a lui.

(*Vivi segni di approvazione a destra — Rumori a sinistra.*)

MASSARI. Bravo! Benissimo!

PRESIDENTE. Continui il suo discorso.

Voci. Ma non ha finito?

BACCELLI. Permettetemi che vi dica ancora una parola e poi cesso.

Io capirei l'opposizione a questa legge, se sorgesse dai banchi di destra, ma io non capisco questa opposizione dai banchi di sinistra... (*Rumori a sinistra*)

ASPRONI. Non la capisce? Questa è una legge immorale, come noi dovremmo approvarla?

PRESIDENTE. Non interrompano. Continui, onorevole Baccelli.

BACCELLI. La vostra bandiera non è quella degli interessi del popolo minuto? Non è la democrazia nella sua più larga base che sta continuamente sulle vostre labbra ed anche nel vostro cuore? Dunque come potete voi oggi prendere una parte che non vi spetta? Questa legge innanzitutto chi va a colpire? Va a colpire i proprietari, va a colpire i borghesi, non va a colpire nè il proletario, nè l'operaio, nè le classi povere e bisognose.

Or bene, potrebbe farsi rimprovero e grande rimprovero a voi se si potesse dire che con cuore leggiero avete approvate tutte le tasse indirette di consumo che colpiscono il popolo, ma oggi che si propone di colpire la proprietà, voi vi siete opposti, difendendo i trasgressori delle pubbliche leggi? (*Rumori a sinistra*)

Questi sono i motivi che mi spingono ad accettare il progetto di legge nel modo come è stato proposto. Comprendo che in qualche articolo vi si possa introdurre una qualche modificazione e un qualche temperamento, ma queste sono questioni di accidentalità e non di sostanza, mentre la questione vera è la questione del principio.

Non trovando poi altro ad aggiungere mi taccio. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lazzaro, Antona Traversi, Morelli, Cavallotti, Catucci, Carrelli, De Witt, Strada, Germanetti, Carbonelli hanno chiesta la chiusura sull'argomento che è stato messo in discussione se si debba o no passare alla discussione degli articoli.

Bene inteso che, ove la Camera deliberasse di chiudere questa discussione, si procederà allo svolgimento degli ordini del giorno.

L'onorevole relatore, dovendo esprimere l'avviso della Commissione sui diversi ordini del giorno, intende di riservarsi a parlare dopo lo svolgimento?

MANTELLINI, *relatore.* Io degli ordini del giorno non conosco che questi che sono stati stampati.

PRESIDENTE. Ve ne sono molti altri. Ve ne è uno dell'onorevole Cortese, uno dell'onorevole Puccini, uno dell'onorevole Puccioni, uno dell'onorevole Villa Tommaso, e poi quelli stampati.

Se l'onorevole relatore crede di riservarsi a parlare ed esprimere l'avviso della Commissione, dopo che sieno stati svolti questi ordini del giorno, le darò la parola.

MANTELLINI, *relatore.* Io avrei due preghiere a fare: la prima, che codesti ordini del giorno ci fossero comunicati.

PRESIDENTE. Saranno stampati. Questo non poteva farsi prima, perchè non mi erano ancora consegnati.

MANTELLINI, *relatore.* La seconda preghiera è di riservarmi la parola per dopo lo svolgimento di questi ordini del giorno.

MINGHETTI, *ministro per le finanze.* Non credo di aver bisogno di chiedere alla Camera che mi si serbi la facoltà di parlare sopra un argomento di tanta importanza, dopo un discorso come quello dell'onorevole Mancini. Io non posso non aspettarmi questo dalla sua cortesia. (*Sì! sì!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Mascilli ha presentato un altro ordine del giorno.

Dunque, onorevole relatore, il diritto di parlare le è conferito dal regolamento: è inutile consultare la Camera su questo proposito.

Metterò pertanto ai voti la chiusura della discussione.

Chi è d'avviso che si debba chiudere la discussione generale e passare alla discussione degli articoli, è pregato di alzarsi.

(La chiusura è approvata.)

Le proposte, e gli ordini del giorno presentati saranno stampati e distribuiti: domani si procederà allo svolgimento dei medesimi.

Domani proporrei una seduta straordinaria per la relazione delle petizioni.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. È un dovere anche quello. Ne abbiamo delle centinaia che attendono di essere discusse.

Io proporrei che domani alle ore dieci si tenesse una seduta, fino a mezzogiorno per le petizioni, ed al tocco si riprendesse l'attuale discussione.

Molte voci. No! no!

PRESIDENTE. Se c'è chi faccia opposizione, interrogherò la Camera. Ma avverto che se non si fanno sedute straordinarie, non è possibile che i nostri lavori possano progredire; converrebbe dare corso alle petizioni.

Dunque domani alle ore 10...

(*Il deputato Mussi ed altri domandano la parola.*)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mussi.

MUSSI. Tutti siamo ansiosi di condurre a termine questa discussione; pare dunque a me che, dopo i

discorsi che abbiamo uditi, dobbiamo bensì accordare all'onorevole ministro la facoltà di rispondere, cosa, secondo me, non certo molto facile, all'eloquentissimo discorso dell'onorevole Mancini. (Oh! oh! *a destra*)

È un mio apprezzamento; sarà erroneo, ma io non citerò nessun padre Suarez per difenderlo. (*Ilarità*)

Replico dunque che torna opportuno rimettere a domani la continuazione della discussione, ma non comprendo poi che domani si debbano discutere le petizioni con grave spreco di tempo, e mi sembra conveniente indire una sola pubblica seduta e che questa sia tutta consacrata all'esaurimento del tema che stiamo trattando.

PRESIDENTE. L'onorevole Camerini ha facoltà di parlare.

CAMERINI. Era la stessa proposta che io voleva fare.

PRESIDENTE. Se la Camera stima di non tenere una seduta straordinaria, ne sono lietissimo anch'io. (*Ilarità*)

Allora domani seduta pubblica al tocco preciso.

La seduta è levata alle ore 5 50.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione dei progetti di legge sui provvedimenti finanziari:

Inefficacia giuridica degli atti non registrati.